

Newsalert

Un nuovo caso di *ne bis in idem* in materia di *market abuse* al vaglio della Corte di Cassazione:

Cass. Pen., V sez., 21 giugno 2018 – dep. 10 ottobre 2018, n. 45829

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in tema di *ne bis in idem*, offrendo nuovi spunti di riflessione dopo le note pronunce delle due Corti europee sul doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e di abusi del mercato.

La decisione trae origine da un ricorso presentato nell'ambito di un procedimento penale nel quale tre soggetti sono stati ritenuti responsabili del reato di manipolazione di mercato, nonostante fossero stati già sanzionati per lo stesso fatto in via amministrativa con delibera definitiva della Consob.

I giudici di legittimità, dopo aver premesso il quadro giurisprudenziale europeo di riferimento, hanno affermato che non sussiste violazione del divieto di *bis in idem* ove le sanzioni complessivamente irrogate all'esito di un doppio giudizio – penale ed amministrativo – rispettino il principio di proporzionalità.

Determinante, sotto tale profilo, è stata la circostanza che le sanzioni in concreto applicate si collocassero vicino ai minimi edittali. Nello specifico, i soggetti erano stati condannati dalla Consob a sanzioni amministrative pecuniarie tra 100 e 150 mila euro ciascuno e sanzioni interdittive accessorie tra otto mesi e un anno. I tre soggetti si sono poi visti condannare in sede penale, nel caso più grave alle pene di due anni di reclusione e della multa di 50 mila euro, nonché pene accessorie interdittive per la durata di un anno.

Il principio di proporzionalità è stato enucleato dalla Corte di Cassazione attingendo alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo sul *ne bis in idem*, ma l'applicazione che ne è stata fatta tradisce un'eccessiva semplificazione del quadro giurisprudenziale europeo.

La Grande Camera della Corte di Strasburgo ha ben chiarito che la Convenzione europea dei diritti umani non esclude che possano aver luogo procedimenti paralleli, purché siano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e sempreché

CHIOMENTI

siano assicurate risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e prevedibili (Corte EDU, Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, *A e B c. Norvegia*, ric. nn. 24130/11 e 29758/11). In particolare, è stato statuito che, tra l'altro, occorre valutare se i procedimenti abbiano scopi differenti e come oggetto aspetti diversi della medesima condotta, se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova e, infine, se è garantita una proporzionalità complessiva della pena.

Peraltro, anche la Corte di Giustizia ha elaborato plurimi criteri da prendere in disamina per vagliare se vi sia stato un secondo giudizio in contrasto con le garanzie europee, incluso – insieme ad altri – il principio di proporzionalità (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, *Menci*; C-537/16, *Garlsson Real Estate e a.*; C-596/16 e C-597/16, *Di Puma e Zecca*).

La decisione della Suprema Corte di Cassazione, misurandosi con la natura “penale” del procedimento amministrativo, si è sottratta a un confronto pieno con le decisioni delle Corti europee sul divieto di un secondo giudizio, di cui ha ripercorso gli argomenti, ma operando un appiattimento del *ne bis in idem* sul principio di proporzione nella misura delle sanzioni.

A giudizio di chi scrive la posizione assunta dalla Suprema Corte non appare del tutto allineata ai principi formulati dalle Corti europee, secondo cui nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto.

*Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare
il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.*